



**Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (*ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale*) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

10 agosto 2020



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## INDICE

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Premessa                                                   | Pag. 3  |
| Finalità del Protocollo e destinatari                      | Pag. 6  |
| Adempimenti precedenti l'inizio delle attività             | Pag. 7  |
| Persone                                                    | Pag.10  |
| Svolgimento delle attività                                 | Pag.14  |
| Altre indicazioni specifiche per lo svolgimento delle gare | Pag.19  |
| Addendum 1                                                 | Pag. 30 |
| Addendum 2                                                 | Pag. 32 |
| Addendum 3                                                 | Pag. 36 |



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

---

## PREMESSA

Le Linee Guida “*Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra*” (pubblicate a cura dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020), **hanno rappresentato il presupposto per la ripresa dell'attività degli sport di squadra**. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), e di conseguenza la FIGC, erano state chiamate ad adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, **appositi protocolli attuativi**, con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività.

Il miglioramento della situazione epidemiologica e l'accresciuta capacità del nostro SSN di individuare e circoscrivere eventuali focolai hanno quindi portato a prevedere una graduale ripresa degli allenamenti collettivi e delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse discipline) e, in una prospettiva temporale più ampia, anche la ripresa delle rispettive competizioni sportive (Tornei e Campionati). In considerazione di ciò, la FIGC propone oggi un nuovo **Protocollo attuativo**, elaborato:

- sulla base dell'attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie di riferimento;
- nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e internazionali per quanto di competenza.

In virtù delle indicazioni già precedentemente in vigore, alla data odierna la quasi totalità delle Regioni ha autorizzato lo svolgimento degli sport di squadra di contatto e tali attività **a carattere “ludico-volontario”** (non organizzate da FSN o Enti di Promozione) sono realmente svolte su quasi tutto il territorio italiano. **I partecipanti ad esse non sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici** volti a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2, diversi da quelli indicati dai Decreti governativi: autocertificazione (per l'accesso agli impianti), distanziamento sociale e norme igienico-sanitarie (lavaggio mani, DPI, etc.).

Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive organizzate in ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata a far data dal 1° settembre 2020.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 7 agosto 2020 (Art 1, comma 6) prevede:

- *(lettera d) “è consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;*
- *(lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”;*
- *(lettera f) “gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;*
- *(lettera g) “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- *(lettera h) “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.*

Alla luce di quanto precede, **vista l'importanza della ripresa sportiva**, sul piano sociale e su quello della salute psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, appare ragionevole proporre un apposito Protocollo per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 tramite:

- 1) **Autocertificazione** (come per la popolazione generale);
- 2) **Certificato d'idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica** (obbligatorio e specifico dei tesserati);
- 3) **Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione** da parte delle Società Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIGC/LND/SGS;
- 4) **Attività di informazione/formazione** nell'ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori **nei confronti degli atleti**, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva.

A ciò si aggiungeranno **procedure integrative** (test sierologici/molecolari prima della ripresa) **per i calciatori che svolgono attività dilettantistica/giovanile a carattere nazionale** o nell'ambito delle rappresentative e selezioni territoriali nelle fasi a carattere nazionale e/o su base volontaria in relazione anche alle necessità ed evidenze rappresentate dalla evoluzione della situazione epidemiologica nelle singole regioni. Tali procedure aggiuntive appaiono possibili in relazione al numero nettamente inferiore (nell'ordine delle migliaia) rispetto al totale dei tesserati FIGC dei soggetti potenzialmente interessati.

Il presente **Protocollo** descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che devono essere adottate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di contatto, di base ed agonistiche,



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

giovanili, dilettantistiche, paralimpiche e sperimentali, dei calciatori/calciatrici all'interno delle rispettive associazioni/società sportive o nei centri di allenamento federale e sedi di raduno di squadre nazionali, selezioni e rappresentative, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da SARS-CoV-2.

## FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di **allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche** dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all'emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti **allenamenti collettivi e competizioni ufficiali** le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l'attività sotto la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni relativamente all'attività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il **legale rappresentante della società sportiva**.

Il Protocollo si rivolge a:

- le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed agonistica a livello dilettantistico, giovanile, paralimpico e sperimentale, e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;
- gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);
- i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
- i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative;
- i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.

### Responsabilità e solidarietà

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora agli allenamenti, o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.

### ADEMPIMENTI PRECEDENTI L'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

#### La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad **un'analisi della struttura sportiva**, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti. È consigliato **individuare un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione** per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all'impianto sportivo, con l'obiettivo di:

- **ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone** tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l'idoneità;
- differenziare, dove possibile, i **punti di ingresso e punti di uscita della struttura**;
- **effettuare la misura della temperatura corporea** a tutti coloro che accedono all'impianto, ad ogni accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l'accesso non sarà consentito e dovranno



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

consultare il proprio medico. L'accesso all'impianto sportivo (sede d'allenamento e - in prospettiva - delle partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività di almeno 3 giorni. **Il registro dei presenti** nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali;

- valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (ovviamente escluso il campo di gioco durante l'allenamento/le gare);
- valutare l'eventuale installazione di barriere "anti-respiro" nelle zone ove il personale fosse costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.

È opportuno comunque individuare un **Referente** esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al quale gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli Operatori Sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

In linea di principio, dovrà essere sempre garantita l'**aerazione degli ambienti chiusi**. Nel caso in cui l'allenamento e - in prospettiva - la partita si svolgano in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di mantenere l'ambiente costantemente aerato anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione che **NON** prevedano il ricircolo dell'aria (curando la igienizzazione delle prese d'arie e la manutenzione dei filtri). Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti/gare in ambienti chiusi che non consentano le pratiche menzionate.

Per l'eventuale **presenza di pubblico sulle tribune** si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle norme statuali al momento in vigore (ad oggi l'art. 1, comma 6, lettera e), del DPCM 7 agosto 2020), nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali (regolamentazione che autorizzi e disciplini l'accesso del pubblico in casi particolari). In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la distanza di sicurezza.

Le Società Sportive e/o i Gestori degli Impianti dovranno organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione. In ogni caso, l'utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario.

Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l'uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di "dispenser" e di sapone liquido, salviette asciugamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina.

### Materiali e dotazioni

È obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle **nuove modalità di utilizzo degli ambienti** e dei locali con affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità).

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle **pratiche di prevenzione individuali** (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc., vedasi infografiche allegate).

Dovranno essere installati presso la struttura "dispenser" di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la **frequente igienizzazione delle mani** per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo **smaltimento** che dovrà avvenire utilizzando **appositi contenitori** messi a disposizione presso l'impianto.

La Società dovrà disporre di almeno **un termometro a infrarossi** per la rilevazione a distanza della temperatura corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all'impianto, ad ogni accesso), e di **sostanze igienizzanti** quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

### Pulizia e sanificazione

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della richiamata circolare



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

5443 del 22 febbraio 2020.

Per **pulizia** s'intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per **sanificazione** s'intende l'insieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione attraverso l'utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Si raccomanda la definizione di un **piano di pulizia** e la **periodica igienizzazione** di tutti gli ambienti (aree comuni, servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell'allenamento, ivi incluse le zone di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.).

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all'inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa.

## PERSONE

### Svolgimento delle mansioni

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo **svolgimento delle mansioni da remoto**. L'acquisizione della **documentazione** salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per **via telematica**, limitando l'utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla ripresa degli allenamenti e delle gare.

### Il Tecnico sportivo responsabile

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o attività sportive di base o agonistiche) dovrà essere affidata ad un **Tecnico responsabile** in possesso, qualora richieste dai Regolamenti Federali, delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo.

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con opportuno uso della mascherina.

### Il Medico e/o il Delegato per l'attuazione del Protocollo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'Associazione/Società Sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (**Delegato per l'attuazione del Protocollo**, di seguito **DAP**) il quale dovrà comunque operare in collaborazione con **un proprio Medico di riferimento**.

Il Medico competente o il Medico Sociale o il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovrà:

- acquisire e verificare le **autocertificazioni** necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno l'obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell'accesso all'impianto;
- visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i **certificati** per l'attività sportiva (agonistica e non) degli Operatori Sportivi;
- **mantenere il registro delle presenze** (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite;
- collaborare anche con il Gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva ed eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione del rischio**, alla predisposizione delle misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all'informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività sportive, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente aggiornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari.

### Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc.) sarà fornita un'apposita **nota informativa** con le indicazioni essenziali. In particolare, l'informativa riguarderà:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l'attività;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- la consapevolezza che l'accesso all'impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in possesso di **certificato Medico per l'attività sportiva**, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità in riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana per le attività giovanili e dilettantistiche. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della Società Sportiva, anche per il tramite del Medico competente o del Medico Sociale o del DAP, dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati.

La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta guarigione"** rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva o indirettamente per il tramite del Medico sociale. Per l'attività delle Squadre Nazionali la comunicazione andrà indirizzata al Medico Federale o, in caso di rappresentative, ai Referenti Medici delle singole componenti.

Qualora sulla base dell'autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di **pregressa infezione da SARS-COV-2**, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati.

Ad ulteriore garanzia, per l'accesso agli allenamenti e, in previsione futura di ripresa dei campionati e delle partite, per le **squadre che svolgono campionati riconosciuti di rilevanza nazionale dalla Federazione** e per atleti tecnici e dirigenti che partecipano a campionati nazionali e/o a raduni e selezioni di squadre nazionali e rappresentative, è fortemente raccomandata, prima dell'inizio di tale attività, l'effettuazione dei Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2, e in caso di positività, dei Test molecolari. Tali test hanno un significato epidemiologico e non rappresentano una "certificazione di immunità" nello svolgimento di tale attività. Test sierologici potranno essere comunque consigliati, anche in maniera longitudinale, per migliorare la stratificazione del rischio all'interno del gruppo squadra anche a scopo di monitoraggio.

### Controllo sugli altri soggetti operanti nell'impianto sportivo

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo accessi, etc.), qualora debba svolgere la propria attività all'interno dell'impianto ha l'obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) e di rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o comunque sospetti (si veda l'Addendum 1 e la relativa figura "Sintomi").

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una **malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti** con soggetti dichiarati positivi all'infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.

### Formazione preliminare

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni atte a formare tutti gli Operatori Sportivi, possibilmente attraverso **incontri di formazione** in modalità **online**. I programmi formativi avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al **corretto svolgimento delle attività** e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare **i comportamenti individuali** da tenere per **limitare il rischio di contagio**. Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

### Ingresso fornitori

Qualora sia necessario l'accesso all'interno dell'impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni, dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d'allenamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure di carico/scarico l'addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti e mascherina.

Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale che opera nel luogo d'allenamento/gara.

## SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

### Disposizioni generali

L'accesso all'impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi impegnati nell'allenamento (atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non avranno accesso all'impianto. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di gare che dovessero svolgersi in modalità "a porte chiuse".

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori, degli altri Operatori Sportivi, degli addetti all'evento e, ove previsto, del pubblico, e l'espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno essere individuati uno o più **punti di accoglienza**. L'individuazione di tale punto/i dovrà garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione).



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il DAP (o uno dei suoi collaboratori adeguatamente formato) prima che sia consentito l'accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà:

- verificare che sia stata acquisita l'**autocertificazione** (vedasi modello allegato al presente protocollo) debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all'ingresso nell'impianto sportivo;
- prendere nota delle **presenze** (in entrata e successivamente in uscita).

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico competente o al Medico Sociale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa, al DAP.

**L'ingresso presso l'impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi** (vedi Addendum 1 e figura).

Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARS-CoV-2, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un Medico;
- eseguire un'indagine epidemiologica per l'identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
- pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo.

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.

**In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l'ASL di competenza che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari.**

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare **sempre** qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
- gel igienizzante;
- bottiglia d'acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
- scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima dell'inizio e cambiare al termine della stessa.

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell'utilizzo, dovranno essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.

### Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'impianto sportivo si fa riferimento alla **normativa vigente** in caso di utilizzo di auto privata.

In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo e all'igienizzazione.

### Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. Possono accedere all'impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor dei minorenni devono attendere al di fuori dell'impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla Società Sportiva e rispettando le distanze di sicurezza.

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell'impianto sportivo esclusivamente per favorirne l'ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo rispettando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico supporto all'attività.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## Gestione infortuni

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all'interno dell'impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere;
- il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l'evento traumatico;
- tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell'allenamento/gara) se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l'eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso;
- tutti gli altri presenti nell'impianto dovranno rispettare l'opportuno distanziamento.

In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il Medico Sociale o il Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato per permettere l'assistenza e il corretto monitoraggio.

## Indicazioni tecniche generali e specifiche

**Le sedute di allenamento e le attività sportive di base ed agonistiche** dovranno essere organizzate tenendo conto delle indicazioni seguenti:

- deve essere preferita l'esecuzione delle stesse in luoghi aperti. In luoghi chiusi, è permesso l'accesso solo a un numero di persone limitato, tale da garantire le distanze interpersonali, previa classificazione dei luoghi, in base alla loro grandezza e alla ventilazione che è possibile garantire (vedi Addendum 2 - futsal);
- in palestra gli attrezzi devono essere igienizzati al termine delle attività;
- Medici e Fisioterapisti, nell'attuazione della loro specifica attività, adotteranno le precauzioni universali della professione sotto la loro diretta responsabilità.

**Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione**, nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inattività degli



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro. Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evolutiva e in quelli di età matura.

**Non è consentito l'accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi** dai calciatori e dai tecnici che conducono la seduta di allenamento o prendono parte alla gara o dagli arbitri eventualmente previsti per la direzione delle gare. Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad accedere al recinto di gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al massimo. Ogni giocatore deve munirsi di una **borraccia personale ad uso esclusivo** e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.

Il Tecnico Responsabile dovrà **organizzare le attività sportive** in modo da evitare per quanto possibile assembramenti non necessari. Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle *norme comportamentali e di igiene della persona*, che ricordiamo:

- lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine della sessione di allenamento/gara l'igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione;
- indossare gli appositi DPI come da indicazioni. In linea generale, è sempre necessario indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell'attività che si sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati negli allenamenti e partite);
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento);
- starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito;
- per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;
- smaltire mascherine e guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori;
- prestare molta attenzione all'utilizzo di servizi igienici curando sempre l'igiene;



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato;
- non effettuare lo scambio di oggetti personali all'interno dell'impianto sportivo, quali, a mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.

### ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE

Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità "a porte chiuse" o, se consentito, con la presenza di pubblico presuppone la suddivisione dello Stadio/impianto sportivo in 3 zone:

1. **Interno Stadio/Impianto Sportivo - zona Tecnico/Sportiva**
2. **Tribune - Area Media/Tribuna Stampa**
3. **Esterno Stadio - Parcheggi**

Le tre zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a:

1. Lo spazio di attività e relativi servizi
2. La zona spettatori comprendente gli spazi ed i servizi accessori e di lavoro di supporto
3. L'area riservata (principalmente la zona retrostante la tribuna principale)

**La fascia temporale di gestione del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) dovrà essere considerata nell'arco di 6 ore di attività**, compresa la partita, suddivisa in diverse finestre temporali (ciascuna delle quali è di circa due ore). I lavori di preparazione ed allestimento nel giorno gara dovranno essere completati con anticipo rispetto all'arrivo delle squadre e degli arbitri allo stadio, nonché includere apposita sanificazione degli ambienti interessati.

**Il numero massimo di persone ammesse allo stadio (oltre agli spettatori, se autorizzati) varia in considerazione delle caratteristiche degli impianti e delle competizioni che vi si disputano (campionati nazionali, regionali, provinciali, ecc.) e va tendenzialmente contenuto in non più di 140 unità**, suddiviso tra le diverse attività. Il numero di persone autorizzate deve essere ridotto alle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi all'organizzazione.

Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 40 unità.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

Il numero massimo di persone ammesse potrà subire aggiustamenti solamente per specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze dell'Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward).

### Suddivisione in zone

#### Zona 1

La zona 1 comprende le aree tecnico-sportive di seguito identificate:

- terreno di gioco
- recinto di gioco (inclusa l'area tecnica)
- tunnel spogliatoi
- spogliatoi
- area media/flash

#### Zona 2

La Zona 2 comprende tutte le aree delle Tribune, inclusi i locali di funzionamento:

- tribune
- aree media/tribuna stampa
- sale di controllo

#### Zona 3

La zona 3 si riferisce all'area riservata allo stadio o ad una parte della stessa, tale da comprendere le seguenti aree:

- Parcheggi per addetti ai lavori
- Area arrivo pullman Squadre



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

### Categorie ammesse ed esempio numero massimo di persone

- 22 calciatori/calciatrici titolari
- 34 calciatori di riserva e persone ammesse in panchina
- 18 Delegazioni Società Ospitante e Ospitata
- 3 Ufficiali di gara
  
- 1 medico competente
- 1 responsabile 118
- 4 Servizio Sanitario
  
- 4 FF.OO. Polizia Municipale
- 10 Steward
- 2 Vigili del Fuoco
- 1 RSPP
  
- 6 raccattapalle (>18 anni)
  
- 1 Rappresentante FIGC/Lega
- 1 Antidoping (se previsto)
  
- 10 Personale di Servizio
  
- 22 giornalisti, fotografi operatori audiovisivi

**TOTALE 140 PERSONE**



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## Requisiti e processi organizzativi

### Introduzione ai requisiti organizzativi

Per introdurre l'analisi dei requisiti e dei processi organizzativi, occorre innanzitutto definire i soggetti autorizzati all'ingresso presso l'impianto sportivo. All'interno dello Stadio/Impianto Sportivo saranno pertanto presenti due tipologie di utenti:

- **Gruppo Squadra:** per Gruppo Squadra, relativamente al solo evento gara, si intendono coloro che arrivano allo Stadio/Impianto Sportivo con i mezzi di trasporto della Società (es. pullman sociale) o con mezzi propri e che, in base ai vigenti regolamenti sportivi, hanno accesso agli spogliatoi. All'arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, il Gruppo Squadra andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale lungo il tragitto.

All'arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, un Delegato alla Gestione dell'Evento (DGE) della Squadra ospitante (o il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento) consegnerà al primo rappresentante della Squadra ospite la certificazione dell'avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della stessa Squadra ospite.

Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Dirigente accompagnatore di ciascuna Squadra consegnerà all'omologo della Squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.

Rientrano nella stessa categoria assimilabile al Gruppo Squadra anche gli Arbitri, il cui arrivo allo Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per l'accesso alle medesime aree sensibili delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per le stesse.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

- **Personale extra Gruppo Squadra:** si intendono tutti gli altri utenti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'evento per le specifiche funzioni indicate nelle categorie di riferimento. Tutti coloro che si troveranno inoltre lungo il percorso dal pullman agli spogliatoi dovranno essere dotati di DPI conformi alle disposizioni vigenti per le specifiche funzioni richieste.

Tutte le persone che non appartengono al Gruppo Squadra all'arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo dovranno:

- Effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all'ingresso dello Stadio con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti locali in caso di rilevazione di temperatura corporea ( $> 37,5^{\circ}\text{C}$ ). Il soggetto individuato con  $\text{TC} > 37,5^{\circ}\text{C}$  dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute.
- Produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea  $> 37,5^{\circ}\text{C}$ , tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea  $> 37,5^{\circ}\text{C}$ , tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia).

Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allontanato dallo stadio. Si rimarca l'importanza dell'identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle autorità sanitarie. L'organizzatore dell'evento si metterà a disposizione dell'autorità sanitaria competente (118) al fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione.

Sarà altresì necessario delineare le esigenze di permanenza per ogni gruppo di operatori presenti, avendo cura di analizzare la criticità dei luoghi e l'organizzazione spazio temporale degli accessi e delle attività, volte a minimizzare i rischi. Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad ogni gruppo al fine di ridurre gli assembramenti in ingresso.

La Società organizzatrice avrà tra l'altro il compito di:

- garantire che la configurazione dello Stadio/Impianto Sportivo sia conforme alle disposizioni in materia previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza sanitaria e di prevenzione dei contagi (a titolo di esempio non esaustivo: suddivisione dei percorsi di accesso e di



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

quelli di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e chiusura degli spazi non utilizzati; pulizia e sanificazione degli ambienti; cartellonistica di informazione e di indirizzo dedicata; etc).

- Controllare l'accesso all'impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme igieniche.
- Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, ecc) di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative.
- Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione dell'evento.
- Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.
- Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizzatrice (tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, ecc).
- Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti regionali.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull'adozione delle specifiche misure all'interno dello Stadio/Impianto Sportivo.

Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà in ogni caso essere autorizzato da parte dell'organizzatore, anche a mezzo di apposito accredito indicante le zone di accesso consentite.

### Processi organizzativi – Operations

Prima di entrare nell'analisi dei processi che riguardano il giorno gara, si ritiene necessario richiamare lo scenario di riferimento che attende le Squadre nelle fasi antecedenti, con particolare riferimento all'organizzazione dei viaggi e delle trasferte:

- Il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile.
- Dovranno essere preferite le trasferte in pullman (laddove le distanze lo consentano), evitando soste ove possibile, e testando il personale conducente.

Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità di gestione delle operazioni nel giorno gara:

### Spogliatoi

- Rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).
- Differenziare l'uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).
- Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l'ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara (vietato l'ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).

### Arrivo delle Squadre e degli Arbitri

- Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti (es. Arbitri - 1:45h calcio di inizio; Squadra Ospite - 1:40h calcio di inizio; Squadra di casa - 1:30h calcio di inizio) ed in aree separate



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

(laddove possibile).

- Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l'accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all'accesso nella zona.

#### **Pitch Recognition Riscaldamento**

- Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di pitch recognition 5 minuti dopo l'arrivo dell'ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre).
- Adattare le attività alle circostanze.
- Evitare l'uso in contemporanea dell'accesso agli spogliatoi/tunnel.
- Ridurre al minimo gli assembramenti.
- Igienizzare gli strumenti e gli apparati.

#### **Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo**

- Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta dello spogliatoio arbitrale.
- L'ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi.

#### **Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri**

- Nessun accompagnamento da parte di bambini
- Nessuna mascotte
- Nessuna foto di squadra
- Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone
- Nessuna stretta di mano
- Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento

#### **Area Tecnica/Bordo Campo**

- Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine).
- Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro) o disponendo gli occupanti su



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

due file, mantenendo le distanze di sicurezza.

- Opzioni per espansione panchina riserve: in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della tribuna.

### Intervallo

- Separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara.

### Fine gara e uscita dal campo

- Separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.

### Attività post-gara

- Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche obbligatorie.
- Tutte le interviste a tesserati devono essere effettuate, possibilmente sul terreno di gioco, mantenendo la distanza di sicurezza e prevedendo l'utilizzo del microfono cd "boom".

### Ripartenza Squadra e Arbitri

- Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati.

### Indicazioni specifiche per gli arbitri

- Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell'arbitro
- I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all'esterno dello spogliatoio arbitri.
- Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5 m).
- È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l'occasione, dovrà essere individuata un'area di parcheggio all'interno dello Stadio/Impianto Sportivo con un percorso diretto e indipendente per l'accesso agli spogliatoi



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

### Requisiti igienici di carattere generale

1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio/Impianto Sportivo devono essere forniti chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).
2. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all'interno dello Stadio/Impianto Sportivo prima e dopo la gara.
3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vanno date informazioni sulla definizione dei "sintomi del contagio".
4. La gestione dell'ingresso allo Stadio/Impianto Sportivo di calciatori/calciatrici e altro personale indispensabile deve essere affidata a personale di sicurezza.
5. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse allo Stadio/Impianto Sportivo di dichiarare il loro stato di salute e misurare la temperatura corporea (tramite *termoscanner*).
6. Se possibile, il disinfettante per le mani va posizionato all'ingresso o all'interno di ogni stanza.
7. Prima dell'ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle aree interessate e delle superfici.
8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto con le maniglie.
9. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).
10. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di distanza minima di 2 m.
11. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio per altre persone) e/o va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel.
12. L'area vasche idromassaggio/benessere deve essere tenuta chiusa e, se possibile, svuotata dell'acqua.
13. L'utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, maschera per il viso e uso di prodotti per la disinfezione prima e dopo.
14. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti per le mani e guanti monouso ed è responsabile dell'igiene nei locali medici.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

15. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori/calciatrici devono essere dotati di separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno utilizzate stanze separate.
16. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde d'urto, ecc. che, in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e dopo l'uso.
17. Le persone a contatto con più calciatori/calciatrici devono osservare in maniera particolarmente scrupolosa le misure igieniche e di protezione.
18. Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano presenti solo le persone dello staff strettamente indispensabili per la partita. Le persone che non sono essenziali per la gestione diretta della gara possono essere contattate tramite telefono e videoconferenze.
19. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della distanza in contrasto con i requisiti di distanza minima.
20. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli gruppi, brevi e con la massima distanza di conversazione, quando possibile.
21. Non devono essere toccati le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in alternativa servirsi, per quanto possibile, dei gomiti).
22. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio/Impianto Sportivo e in tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi (bocca e naso completamente coperti).
23. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo delle attrezzature ordinarie. Il disinfettante per le mani deve essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere lavato via con acqua.
24. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative è soggetto alle attuali norme igieniche, specialmente alle norme sulla distanza minima. Le comunicazioni dovrebbero avvenire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione a distanza.
25. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in solitaria se possibile. Ciò si applica anche ai pasti. Se possibile, va evitato di restare in stanze chiuse.
26. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## ADDENDUM 1

### MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, ha grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite **le goccioline respiratorie** (droplets) espulse da naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, starnutando o anche solo parlando vicino ad un'altra persona. Questa modalità di trasmissione è la più frequente e rende la malattia molto contagiosa. **Il contagio** può avvenire anche attraverso:

- le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;
- il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani);
- il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di una persona infetta.

Il virus **non si trasmette attraverso la pelle** (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno starnuto di un'altra persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il naso o gli occhi). Quindi è necessaria la continua e corretta **igiene personale e soprattutto delle mani**.

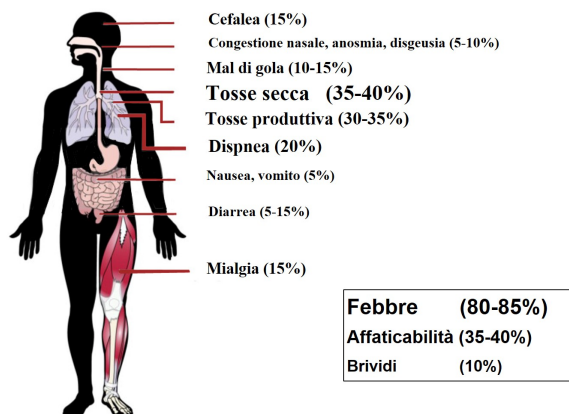
**I più comuni sintomi** (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto, disturbi gastrointestinali, perdita dell'olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

o di una sensazione di malessere generale o della febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre

### ***Presentazione clinica***



persone, **non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa**, contattando telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi delle autorità medico sanitarie.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## ADDENDUM 2

### ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALL'ALLENAMENTO E ALLE GARE DEL GIOCO DEL CALCIO (MASCHILE E FEMMINILE) E ALLE ESERCITAZIONI MOTORIE TECNICO/DIDATTICHE DEL CALCIO GIOVANILE E DELL'ATTIVITÀ DI BASE

L'attività di allenamento e le gare del gioco del **Calcio** si svolgono su un terreno di gioco della superficie media di circa 7000 m<sup>2</sup>. Il terreno è di regola un manto erboso o in materiale sintetico. In alcune realtà dilettantistiche, vi sono ancora terreni in sterrato. Il terreno di gioco può essere facilmente diviso in aree di dimensioni adeguate al tipo di esercitazioni da eseguire e che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali specifiche per ogni diverso programma di allenamento. Per lo svolgimento di esercitazioni motorie riferite all'attività di base il terreno di gioco potrà essere suddiviso in aree di adeguate dimensioni che consentano la corretta attività tecnico/didattica in relazione al mantenimento delle suddette distanze interpersonali tra i calciatori e tra gli stessi e gli istruttori. Nelle sedute di allenamento del calcio partecipa mediamente un numero di almeno undici giocatori/giocatrici con una media massima di circa 22 elementi.

L'allenamento e le gare di **Futsal** (calcio a 5) si svolgono su un terreno della superficie di circa 800 m<sup>2</sup>. Il terreno di gioco è di varia natura (sintetico, legno, e altri materiali). L'attività si svolge "indoor" o all'aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 9 riserve. Un giocatore di movimento può entrare e uscire dalla panchina per il portiere. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.

L'allenamento e le gare di **Beach Soccer** si svolgono su un terreno di gioco della superficie di circa 1000 m<sup>2</sup> in sabbia. L'attività si svolge esclusivamente all'aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 7 riserve. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.

Nelle varie specialità sul terreno di gioco sono situate le due porte (in metallo, in legno o materiale sintetico) e le quattro bandierine delimitanti il rettangolo di gioco ai quattro angoli. Le probabilità di contatto del calciatore con le porte sono molto basse e non significative. Altre porte "mobili" di diverse dimensioni e adeguatamente ancorate al terreno, possono essere poste sul terreno di gioco per lo svolgimento di attività di allenamento o di base. I portieri hanno spesso l'abitudine di toccare la parte interna del palo nel prendere le distanze per un calcio di punizione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

Alcuni difensori tendono, per motivi di ordine tattico, ad appoggiarsi, in partenza, sul secondo palo più distante dal punto di battuta del calcio di punizione o del calcio d'angolo.

Il gioco del calcio comporta la necessità di toccare la palla con i piedi, con la testa e con le mani (in occasione delle rimesse in gioco e dei calci di punizione, corner e calci di rigore).

Il portiere può toccare la palla con qualsiasi parte del corpo. Non esistono evidenze scientifiche circa la possibile trasmissione di malattie infettive per via respiratoria veicolata da un pallone da calcio inteso come “veicolo inanimato” sia nelle attività ludico/motorie che in quelle sportive. Normalmente il portiere indossa guanti specifici per migliorare la presa e per attutire l'impatto del pallone. Alcuni portieri hanno conservato l'abitudine (frequente in passato con guanti di pelle, di sputare sui guanti per aumentare l'aderenza. Tale pratica non ha alcuna giustificazione tecnica e deve essere interdetta.

Il breve contatto con il corpo è tollerato entro i limiti del regolamento mentre afferrare la maglia o il pantaloncino viene sanzionato come azione fallosa questa azione è per questo non molto frequente. Tale eventualità è virtualmente assente nelle fasi di allenamento e nelle esercitazioni tecnico/didattiche delle attività di base.

Oltre alla maglia e ai pantaloncini il calciatore è obbligato a indossare, durante il gioco e gli allenamenti le scarpe da calcio, i calzettoni e i parastinchi, salvo l'attività del beach-soccer che viene svolta a piedi nudi.

L'allenamento e le gare di calcio giovanile e l'attività di base si svolge in impianti conformi alle norme indicate per le varie specialità e necessita, in aggiunta, di specifici requisiti quali il possesso di idonee attrezzature (ad es. palloni a rimbalzo controllato in cuoio e/o in gomma ecc.) oltre alla costante presenza di Istruttori/tecnici qualificati in numero adeguato.

Il **calciatore/calciatrice**, a seconda del ruolo e della specialità (Calcio, Futsal, Beach Soccer, attività di Settore Giovanile e di base), ha una probabilità diversa di contatto stretto ravvicinato con compagni di squadra o con avversari durante la gara o durante le esercitazioni di allenamento. A titolo esemplificativo, ci si riferisce ad uno studio dell'università di Aarhus, Danimarca che ha preso in esame 14 partite della **Super League**, e ha misurato i **tempi di contatto interpersonali di tipo stretto**. I centravanti sono i giocatori risultati più a rischio a causa di una maggiore quantità di momenti di contatto con altri calciatori. In media ogni giocatore resta a distanza ravvicinata



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

con un altro per **circa 90 secondi per partita**. Gli attaccanti superano di molto questa media in quanto risultano esposti ad un contatto stretto per **due minuti e mezzo totali**, mentre i portieri hanno livelli di esposizione vicini allo zero.

Lavori svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto "in scia" dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un'esposizione equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri". Tuttavia, al contrario delle gare di corsa o di ciclismo i **tempi medi di esposizione, nel calcio nel corso degli allenamenti e, ancor più, nel corso delle gare, a questo tipo di rischio è limitato**.

Dai dati presenti in letteratura scientifica mediamente un calciatore di buon livello, percorre, nel corso di un'intera partita di circa 90 minuti mediamente 10/12 km totali. Mediamente, circa il 30% del tempo è rappresentato da momenti di pausa o, comunque ad attività a bassissima intensità. **Soltanto il 10% della distanza totale è percorsa alla massima velocità tra i 14 e i 16 km/h** (nei ruoli che comportano un maggior dispendio energetico e un maggiore impegno metabolico).

Nel **Calcio Femminile** inoltre i tempi medi di esposizione sono proporzionalmente ridotti al massimo di pochi secondi mediamente per scatti in velocità su distanze massime di 30/50 metri e quindi per un massimo di 8/10 secondi. La corsa, tanto in allenamento che in gara non è "in scia" ma normalmente affiancata all'avversario (il fallo da dietro è regolarmente punito) Il corretto allenamento tende di regola a proporre esercitazioni individuali, a coppia o tra più giocatori che tendono a riprodurre le modalità di gara.

Le esercitazioni tipiche dell'allenamento non prevedono corsa ravvicinata "in scia" e nelle fasi di riposo la distanza interpersonale è normalmente sempre superiore a un metro (salvo momenti camerateschi dei calciatori e delle calciatrici soprattutto nelle pause per il recupero (bere e eseguire semplici esercizi defatiganti sul posto).

Le suddette condizioni di rischio relative alla corsa con elevato dispendio metabolico non si verificano nello svolgimento di esercitazioni tecnico/tattiche, sono di livello diverso nelle **attività di calcio giovanile** (a seconda delle fasce d'età di riferimento), e vanno rapportate agli **spazi ristretti** del terreno di gioco del **Futsal** e del **Beach soccer** oltre che alla possibilità di gioco indoor.

**L'allenatore, l'istruttore di calcio giovanile e per le attività di base, e il preparatore atletico** raramente sono costretti ad avvicinarsi ai calciatori ad una distanza inferiore a un metro in condizioni di riposo e anche nel corso delle esercitazioni in allenamento tale situazione è da considerarsi non frequente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

Gli addetti ai materiali lavorano rispettando normalmente le misure di distanziamento sociale utilizzando DPI (mascherine FFP2 o chirurgiche, guanti e tute da lavoro) in locali e percorsi separati per materiale sporco e pulito.

**I Fisioterapisti e i medici lavorano a stretto** contatto con i calciatori.

Ogni singola società sportiva, oltre ad adottare un proprio protocollo sulla base dei principi e prescrizioni indicati, è tenuto costantemente ad informarsi ed adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalle disposizioni degli enti preposti ed adeguare tempestivamente le proprie attività in funzione delle norme.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

## ADDENDUM 3

### VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE”

Assicurare sempre la **presenza del Medico Sociale o del DAP**, che verifichi il rispetto delle raccomandazioni elencate sopra elencate, prima, durante e al termine dell'attività sportiva per poter intervenire prontamente in caso di inadempienza.

#### A. Prima delle attività sportive

- Essere **liberi dai sintomi** per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.
- **Restare a casa** se si è malati o non ci si sente bene.
- **Lavare** e/o disinfettare spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- Praticare regolarmente il **distanziamento** interpersonale
- Indossare una **mascherina** per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- **Coprire** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- Portare con sé **disinfettante per le mani** e salviettine disinfettanti.
- Tenere un **elenco delle persone** con cui è stati in contatto stretto ogni giorno.

#### B. Durante le attività sportive

- **Astenersi** dal partecipare a qualsiasi attività **se** si manifestano **sintomi COVID-19**.
- **Rispettare** tutte le norme consentite approvate nell'impianto sportivo.
- **Lavare** e/o disinfettare spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- **Astenersi dai contatti stretti** con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)
- Praticare il **distanziamento** interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e dopo le partite, etc.).
- Indossare una **mascherina** mentre non si sta svolgendo attività fisica.
- **Coprire** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- Portare con sé **disinfettante per le mani** e salviettine disinfettanti.
- **Smaltire correttamente** i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

---

### C. Dopo le attività sportive

- **Lavare** e/o disinfettare spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- Monitorare la propria salute e segnalare eventuali **sintomi dopo ogni attività**.
- Praticare il **distanziamento** se richiesto (luoghi chiusi).
- **Coprire** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- **Lavare/disinfettare** l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE



Il/la sottoscritto/a

nato a

il / /

e residente in

In caso di atleti minori: genitore di

nato a

il / /

e residente in

## DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data \_\_ / \_\_ / \_\_

### Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni

|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Febbre >37,5°              | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Tosse                      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Stanchezza                 | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Mal di gola                | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Mal di testa               | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Dolori muscolari           | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Congestione nasale         | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Nausea                     | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Vomito                     | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Perdita di olfatto e gusto | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Congiuntivite              | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Diarrea                    | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

### Eventuale esposizione al contagio

|                                                                 |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CONTATTI</b> con casi accertati COVID 19 (tampone positivo)  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>CONTATTI</b> con casi sospetti                               | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>CONTATTI</b> con familiari di casi sospetti                  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>CONVIVENTI</b> con febbre o sintomi influenzali (no tampone) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>CONTATTI</b> con febbre o sintomi influenzali (no tampone)   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

### Ulteriori dichiarazioni

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre \_\_\_\_\_ (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data \_\_ / \_\_ / \_\_

Firma

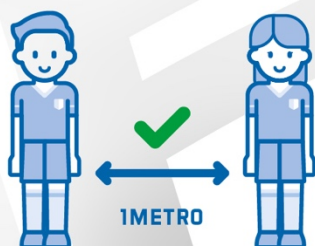
# COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E IGIENE DELLA PERSONA



Lavare frequentemente  
le mani.



Indossare gli appositi  
DPI (mascherine, guanti).



Mantenere la distanza  
sicurezza di almeno 1 m.



Non lasciare oggetti  
personali negli spazi comuni.



Non toccare  
occhi, naso e bocca  
con le mani.



Starnutire o tossire  
utilizzando fazzoletti  
monouso, in mancanza  
starnutire nella piega  
del gomito.



Smaltire fazzoletti,  
mascherine, guanti negli  
appositi contenitori.



# COME LAVARSI LE MANI

con acqua e sapone occorrono 60 secondi

1



Bagna bene le mani con l'acqua.

2



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

3



Friziona bene le mani palmo contro palmo.

4



Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa.

5



Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.

6



Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra.

7



Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa.

8



Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa.

9



Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro.

10



Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua.

11



Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso.

12



Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.

# COME INDOSSARE LA MASCHERINA



Prima di indossare una mascherina, lava le mani con un gel a base alcolica o con acqua e sapone.



Passa le dita attraverso gli elastici. Lo stick per il naso dovrebbe essere sopra. Posiziona la maschera sul naso e sulla bocca.



Metti gli elastici dietro le orecchie. Tira la maschera dai bordi superiore e inferiore per aprire completamente le pieghe.



Indossa e forma il rinforzo sopra il ponte del naso per ridurre al minimo il passaggio d'aria.



Evita di toccare la maschera mentre la stai utilizzando. Se la tocchi, lava subito le mani.



Togli la mascherina afferrando gli elastici e togliendoli dalle orecchie senza toccare la parte davanti. Smaltisci la maschera dopo l'uso. Infine lavati accuratamente le mani.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020, di cui all'allegato 16;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9;

Visti i verbali numeri nn. 106, 107, 108, 109 e 110 di cui rispettivamente alle sedute del 7, 15, 18, 26 e 29 settembre, nonché i verbali nn. 111, 112 e 114 di cui rispettivamente alle sedute del 1°, 5 e 8 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al verbale n. 116 del 12 ottobre 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all' art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;

r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21. Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

v) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

- 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- 2) l'accesso dei fornitori esterni;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- 9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza

## **Art. 2.**

### **Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 3.**

### **Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

## **Art. 4.**

### **Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero**

1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1:

a) esigenze lavorative;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

- a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 5.**

### **Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
  - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
  - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 6.**

### **Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

- a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
- b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'art. 5, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché' degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché' di mantenere:
  - 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
  - 2) il divieto di contatti sociali;
  - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
  - 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
  - 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
  - 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
  - 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 7.**

### **Obblighi dei vettori e degli armatori**

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

- a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 5;
- b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
- c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
- d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
- e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 8.**

### **Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera**

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

- a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
- b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
- c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché' previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

## **Art. 9.**

### **Misure in materia di trasporto pubblico di linea**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 10.**

### **Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità**

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

## **Art. 11.**

### **Esecuzione e monitoraggio delle misure**

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

## **Art. 12.**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, 13 OTT. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE